



Città di Alessandria
SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 186 SG

Alessandria, 21/12/2015

Ai Direttori di Direzione
Ai Responsabili di Servizi autonomi

Loro Sedi

OGGETTO: Indicazioni relative alla forma dei contratti di appalto e degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni. DIRETTIVA.

Viste le modifiche introdotte dall'art.6, commi 2 e 3 del D.L. 18/10/2012 n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n.221, all'art.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006 (in merito alla forma del contratto di appalto);

Considerato che, per quanto attiene ai contratti di appalto, l'art. 11, comma 13, a seguito delle sopracitate modifiche recita: " Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le normative vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Le disposizioni sopracitate si applicano a far data dal 01/01/2013 per gli atti pubblici notarili informatici, dal 30/6/2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e dal 1/1/2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.";

Vista la determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 dell'AVCP ad oggetto "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice";

Visto il Comunicato del Presidente dell' A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 4.11.2015 avente ad oggetto " Art.11, comma 13 D.Lgs.163/2006 – stipula dei contratti d'appalto in forma elettronica", secondo cui ".. anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere , ai sensi dell'art. 334, comma 2, D.P.R. n. 207 / 2010, e relativa al cottimo fiduciario, dovrà essere redatta in modalità elettronica.";

Visti gli artt. 3, 5 e 6 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti che disciplinano le modalità di stipulazione dei contratti pubblici dell'Ente (atto pubblico, scrittura privata, contratto per corrispondenza) e in particolare l'art. 6 c. 3 di detto Regolamento che consente la conclusione dei contratti per corrispondenza di importo non superiore ad €. 25.822,84 (già £. 50.000.000) direttamente da parte di ciascun Direttore di Direzione;

Visti inoltre la modifica all'art. 15 della L. 7.8.1990 n. 241 (accordi tra P.A.) , introdotta dall'art. 6,

comma 7 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 , secondo cui a far data dal 1/1/2013 gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni (ad es. convenzioni, protocolli di intesa e accordi di programma non aventi carattere sostitutivo di provvedimento) sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, c. 1 lettera q-bis), D.lgs. 82/2015, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

Visti gli obblighi di provvedere all'archiviazione informatica e alla successiva conservazione ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Vista la deliberazione CNIPA n. 11/2004 "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";

Si invitano i Direttori a stipulare i contratti di cui agli artt. 3, 5 e 6 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti e gli accordi con la Pubbliche Amministrazione esclusivamente con modalità elettronica, concordando con il Servizio Contratti i tempi e le modalità di sottoscrizione, al fine di garantire il perfezionamento di detti accordi. A detto Servizio dovranno trasmettersi, in formato digitale, copia dei contratti conclusi per corrispondenza per consentirne la loro corretta archiviazione e conservazione sostitutiva ai sensi del citato D.lgs. 82 / 2005 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 3 della Deliberazione CNIPA n. 11/2014 .

F.to Il Segretario Generale
Dr. Fabrizio Proietti